



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 289 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ferraro Monica, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il Foromez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***nei confronti***

di Giammanco Alessandra e Cognata Chiara, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del bando del “*Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale*”, pubblicato in data 4 luglio 2025, nella parte in cui, all’art. 6.1, individua le materie oggetto della prova scritta;
- del provvedimento del 17.11.2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso;
- dell’elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende la ricorrente;
- dell’esito della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, conosciuto in data 17 novembre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel questionario a lei somministrato, di un quesito “extra bando”;
- del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 20,9 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, inficiato dalla presenza di un quesito avente a oggetto una materia non prevista dalla *lex specialis* (c.d. quesiti extra-bando);
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso, con particolare riferimento al quesito n. 41;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso per cui è causa, con particolare riferimento al quesito n. 41

della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, in quanto inficiato dalla presenza di un quesito non previsto dalla *lex specialis*;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuti, ove potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché per la condanna *ex art. 30 c.p.a.* delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno in forma specifica;

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto n. prot. 620 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia in data 4 febbraio 2026, con cui l'Amministrazione regionale ha approvato la graduatoria di merito del *“Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Integrazione al bando approvato con D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025 e proroga dei termini”*, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- della graduatoria di merito del *“Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Integrazione al bando approvato con D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025 e proroga dei termini”*, approvata con il citato decreto n. 620 del 4 febbraio 2026, nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuti, ove potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente;

nonché degli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il mezzo di tutela ritenersi ammissibile;

Considerato, però, che l'eventuale accoglimento del gravame recherebbe diretto pregiudizio ai candidati inseriti nella graduatoria approvata con DDG n. 620 del 4 febbraio 2026 con un punteggio compreso tra 21,05 e 21,55 e potenzialmente a tutti gli altri;

Ritenuto pertanto:

- di disporre che la resistente Amministrazione provveda nel termine di sette giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a comunicare alla parte ricorrente ed a versare nel fascicolo processuale la graduatoria completa dei candidati (dalla posizione 1 alla posizione 92);

- di onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, congiuntamente a copia della presente ordinanza, ai candidati inseriti nella graduatoria in questione e non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della graduatoria completa da parte della p.a. e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena l'improcedibilità del ricorso;

- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti *infra* specificati sul portale INPA e sul sito istituzionale

dell'Amministrazione Regionale Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni, con le modalità di seguito esposte:

- l'avviso dovrà indicare:

-- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

-- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

-- il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

-- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica con dette modalità;

-- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale dovrà provvedere:

- a pubblicare sul portale INPA e sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato «Atti di notifica», dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito e dal portale INPA, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e specifichi la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto infine di dover rinviare la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) così provvede:

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti congiuntamente a copia della presente ordinanza ai controinteressati, secondo quanto specificato in motivazione;
- onera la resistente Amministrazione di provvedere agli altri adempimenti connessi alla disposta notifica per pubblici proclami ed al deposito della documentazione indicata, con le modalità e nei termini pure indicati in motivazione.

Rinvia per la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del giorno 3 luglio 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed anche al Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in proprio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Consigliere, Estensore

Elena Farhat, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Antonino Scianna**

**IL PRESIDENTE**

**Federica Cabrini**

**IL SEGRETARIO**